

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3228

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PASTORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 2004

—————

Modifica della legge 2 luglio 2004, n. 165, in materia di durata
degli organi elettivi regionali

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Secondo l'articolo 122, primo comma della Costituzione, la «legge della Repubblica» stabilisce la durata degli organi elettivi delle regioni (a statuto normale). Ciò è avvenuto con la legge 2 luglio 2004, n. 165, che all'articolo 5 conferma la durata quinquennale dei Consigli regionali e fa decorrere i cinque anni dalla data delle elezioni, data non prevista però dalla citata legge. L'articolo 3, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, individua quella data a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. In ogni caso, nella legislazione vigente non è individuato il termine finale per lo svolgimento delle elezioni: si ritiene che ciò imponga la collocazione di quella data prima del compimento del quinquennio. In effetti, le elezioni regionali si sono svolte sempre – dal 1980 al 2000 – prima del termine: solo nel 1975 si è votato il 15 e 16 giugno, quando nel 1970 si era votato il 7 e l'8 giugno, ma allo scopo fu adottato un provvedimento legislativo (decreto-legge 28 marzo 1975, n. 63, convertito dalla legge 14 aprile 1975, n. 115). Dunque, sembra necessario provvedere con legge, se si ritiene

di dover precisare il termine finale per lo svolgimento delle elezioni nelle regioni a statuto normale, consentendo che esso possa essere individuato anche oltre la formale scadenza del quinquennio, ma in un periodo limitato. Inoltre, va tenuto presente che le elezioni comunali e provinciali devono svolgersi, ai sensi dell'articolo 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno e, in mancanza di un intervento legislativo, come nel caso del 2005, ciò ne renderebbe impossibile l'abbinamento con le elezioni regionali: per esse, infatti, il 10 aprile è l'ultima delle quattro domeniche utili ai sensi della normativa vigente. Di conseguenza, sembra opportuno integrare la norma sulla durata degli organi elettivi regionali, precisando il periodo in cui possono rinnovarsi, tra le quattro domeniche antecedenti e la quarta domenica successiva al compimento del quinquennio. In tal modo, quella data dovrà essere scelta in un periodo di tempo delimitato e compatibile con la durata quinquennale già disposta dalla «legge della Repubblica», ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le elezioni per il rinnovo del Consiglio possono avere luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e fino alla quarta domenica successiva alla data di compimento del quinquennio».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

